



Comune di Caravate

Provincia di Varese

*Area Economico-Finanziaria
Ufficio Tributi*

PRECISAZIONI SULLA CONCESSIONE IN AFFITTO O COMODATO DEI TERRENI AGRICOLI

La questione attiene ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ed anche per terreni agricoli posseduti pur se non condotti dai menzionati soggetti ubicati nei comuni con altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri. Dal testo della normativa applicabile per l'anno 2014 (art.2 co.3 del D.M. 28.11.2014 ed art.1 co.2 del D.L. 24.01.2015) se ne ricava che l'applicazione dell'esenzione non spetta se i concedenti in comodato o in affitto siano possessori non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola anche se i detentori fossero tali. Infatti l'identificazione oggettiva dei terreni esenti non si indirizza sui soggetti detentori, bensì sempre e comunque sui soggetti possessori. In buona sostanza, il terreno è esente non già perché detenuto da CD o IAP, ma perché posseduto dai citati soggetti qualificati anche se non lo conducono perché, appunto, lo concedono in affitto/comodato ad altri CD o IAP. Il terreno che si appartiene ad un soggetto "non agricoltore" non potrà, pertanto, godere dell'esenzione, anche qualora fosse effettivamente utilizzato per l'attività agricola da un CD o IAP che ne ha acquisito la disponibilità in ragione di un comodato o affitto.

Antonio Chiariello (*Avvocato Tributarista, Patrocinante in Cassazione, Docente Esclusivo A.N.U.T.E.L.*)